

Codice delle obbligazioni

(Responsabilità del detentore di cani pericolosi)

(CO)

Disegno giugno 2007

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 56

D. Responsabi-
lità del detentore
di animali
I. Obbligo di
risarcimento

¹ *Concerne solo il testo tedesco.*

² Il detentore di un cane pericoloso non è autorizzato a fornire la prova di cui al capoverso 1. L'elenco dei cani considerati pericolosi è stabilito dal Consiglio federale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne fissa l'entrata in vigore.

Variante I: Responsabilità per rischio attribuibile a tutti i detentori di cani

I

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 56

D. Responsabi-
lità del detentore
di animali
I. Obbligo di
risarcimento

¹ *Concerne solo il testo tedesco.*

² Il detentore di cani non è autorizzato a fornire la prova di cui al capoverso 1.

II

- ¹ FF ...
- ² RS 220
- ³ RS 220

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne fissa l'entrata in vigore.

Variante II: Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile

I

Il Codice delle obbligazioni⁴ è modificato come segue:

Art. 56

D. Responsabilità del detentore di animali
I. Obbligo di risarcimento

¹ *Concerne solo il testo tedesco.*

² Il detentore di cani non è autorizzato a fornire la prova di cui al capoverso 1.

Art. 56a (nuovo)

II. Obbligo di assicurazione per i detentori di cani
1. Principio

¹ Il detentore di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione che copra la sua responsabilità civile.

² Il Consiglio federale fissa il tetto minimo assicurabile e i rischi che possono essere esclusi dall'assicurazione.

Art. 56b (nuovo)

2. Eccezioni

¹ In presenza di validi motivi l'autorità competente può dispensare determinate persone dall'obbligo di assicurazione.

² La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

Art. 56c (nuovo)

3. Prova dell'assicurazione

¹ La persona soggetta all'obbligo di assicurazione deve apportare all'autorità competente la prova della stipulazione di un'assicurazione.

² I Cantoni disciplinano i dettagli.

Art. 56d (nuovo)

4. Obbligo di notifica dell'assicuratore

¹ L'assicuratore è tenuto a notificare all'autorità competente la sospensione e la fine dell'assicurazione.

² La sospensione e la fine dell'assicurazione hanno effetto 60 giorni dopo la ricezione della notifica, a meno che prima non sia stata stipulata un'assicurazione sostitutiva.

Art. 56e (nuovo)

5. Pretesa contro l'assicuratore; eccezioni; diritto di regresso

¹ La parte lesa può far valere la sua pretesa direttamente contro l'assicuratore entro i limiti previsti dalla copertura assicurativa.

² Eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione o previste dalla legge del 2 aprile 1908⁵ sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.

³ L'assicuratore ha il diritto di regresso contro il detentore del cane, se sulla base del contratto di assicurazione o della legge federale sul contratto d'assicurazione potrebbe rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Art. 56f (nuovo)

6. Intervento dell'autorità in caso di violazione dell'obbligo di assicurazione

¹ Se la responsabilità civile del detentore di cani non è coperta da un'assicurazione, l'autorità competente sequestra l'animale e lo colloca in una struttura idonea.

² Prima di procedere al sequestro, l'autorità può impartire un termine per la stipulazione dell'assicurazione di responsabilità civile.

³ L'autorità mette in vendita l'animale sequestrato.

⁴ Il detentore del cane si fa carico delle spese fino a quando l'animale non è venduto.

Art. 57 Titolo marginale

III. Diritto di impadronirsi degli animali

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne fissa l'entrata in vigore.